

(N. 1751)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 28 gennaio 1982, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 2400, 2539 e 2711)*

**d'iniziativa dei deputati SPATARO, BOGGIO, BELARDI MERLO, ZOPPETTI, OCCHETTO, LA TORRE, BARCELLONA, BOTTARI, PERNICE, RINDONE e ROSSINO, (2400); ANDÒ, AMODEO e REINA (2539); PUMILIA (2711)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 febbraio 1982*

**Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano**

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della Regione siciliana.

L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.